

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3967 del 01/08/2018
Oggetto	AIA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE n 29340 del 28/05/2012, ALLA DITTA IRETI SPA, IMPIANTO DI VIA RAFFAELLO N. 40 A REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4159 del 01/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno uno AGOSTO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 23020/2018

**MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) n. 29340 del 28/05/2012, e successive modifiche e integrazioni, alla Ditta IRETI SPA per l'impianto ubicato nel Comune di Reggio Emilia in Via Raffaello n. 40.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto:**

- l'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) esercita le funzioni di autorizzazione nelle materie previste dall'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) già esercitate dalle Province in base alla legge regionale;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
- il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 e la Circolare Regionale 1 Agosto 2008, n.187404;
- il DM 24/04/2008 e le successive DGR n°1913 del 17/11/2008 e DGR 155/2009, in merito alle spese istruttorie;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) prot. n. 29340 del 28/05/2012, e successive modifiche e integrazioni, volturata alla **Ditta IRETI SPA** con atto della Provincia di Reggio Emilia n. 66158 del 30/12/2015, per l'impianto ubicato nel Comune di Reggio Emilia in Via Raffaello n. 40, riguardante l'attività al punto: **5.3. - b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza: 1) trattamento biologico**, dell'Allegato VIII parte seconda del D. Lgs 152/2006;

**Vista** la comunicazione di MODIFICA NON SOSTANZIALE della vigente Autorizzazione Integrata Ambientale n. 29340 del 28/05/2012, presentata dalla Ditta IRETI SPA (nota prot. RT 011675-P del 23/07/2018), inoltrata tramite il portale regionale AIA/Osservatorio IPPC, e acquisita al protocollo ARPAE al n. 9482 del 24/07/2018;

**Viste le note**

- della Ditta IRETI SPA con cui inoltra precisazioni in ordine alla comunicazione di cui sopra con nota n. RT 011770-2018-P-P del 25/07/2018), acquisita al protocollo ARPAE al n. 9607 del 26/07/2018;
- della Ditta IRETI SPA con cui inoltra ulteriore precisazioni in ordine alla comunicazione di cui sopra con nota n. RT 011932-2018-P- del 30/07/2018), acquisita al protocollo ARPAE al n. 9907 del 31/07/2017.

**Richiamata** la precedente comunicazione della Ditta acquisita al protocollo di ARPAE n. 8701 del 06/07/2018 inerente la modifica dei terreni ai fini dell'utilizzo dei fanghi in agricoltura ai sensi del D. Lgs. 99/1992, in quanto pertinente rispetto alla sopracitata comunicazione della Ditta acquisita al protocollo di ARAPE al n. 9482 del 24/07/2018, come più avanti specificato.

**Dato atto che** la sopra citata comunicazione, datata 23/07/2018 acquisita al protocollo ARPAE al n.9482 del 24/07/2018 e le successive precisazioni, acquisita al protocollo ARPAE al n. 9607 del 26/07/2018 e n. 9907 del 31/07/2018 sono rivolte alle seguenti modifiche:

1. **Richiesta di aggiornamento dell'elenco dei terreni**, come da allegato 1, ove stralcia alcuni terreni dal precedente elenco trasmesso con comunicazione acquisita al protocollo n. 8701 del 06/07/2018 ai fini dell'utilizzo dei fanghi in agricoltura ai sensi del D. Lgs. 99/1992.
2. **Richiesta di conferimento al "Centro di stoccaggio fanghi" nel Lotto L1 per l'operazione di recupero R13** diverso dall'utilizzo in agricoltura ai sensi del D. Lgs. 99/1992 e **nel Lotto L1/A per l'operazione di smaltimento D15** di fanghi di depurazione provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane ubicati nel territorio regionale ligure.

Il gruppo Iren Spa, attraverso diverse Società, ha in concessione la gestione del servizio Idrico Integrato anche in altri territori quali l'Ambito di Genova e quello di La Spezia.

Le Società del gruppo Iren per cui si chiede la possibilità di conferire provvisoriamente i fanghi prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane dalle stesse gestite, presso lo stoccaggio fanghi ubicato in Mancasale, sono IRETI, per quanto riguarda l'impianto in Comune di Bolano (SP) e le altre Società del Gruppo, in cui IRETI detiene la partecipazione di maggioranza o comunque riveste il ruolo di socio industriale.

Dette Società svolgono il servizio idrico integrato nei rispettivi territori di competenza all'interno della Regione Liguria, tra l'altro, o in qualità di gestori salvaguardati o in qualità di gestori operativi sulla base di convenzioni con il gestore affidatario (IRETI).

La gestione degli impianti di depurazione di acque reflue urbane in questi territori, e dei fanghi di depurazioni da essi prodotti, era effettuata attraverso il ricorso ad operatori specializzati, che effettuano il recupero diretto o indiretto in agricoltura con impianti ubicati in Regione Lombardia ai sensi delle DGR Lombardia n° X/2031 del 01/07/2014 e X/7076 del 11/09/2017. La sentenza del TAR Lombardia 1782/18 del 20/07/2018 fa decadere la DGR X7076 del 11/09/2017, si è pertanto determinato di fatto l'impossibilità di ritiro da parte dei gestori dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane diretti negli impianti autorizzati della Lombardia, in quanto questi ultimi non potendo più avviare i fanghi trattati in agricoltura secondo il D.Lgs. 99/92 e norme regionale in materia, hanno interrotto anche le attività di ricezione dei fanghi

provenienti dagli impianti di acque reflue urbane gestiti di tutti i gestori, compresi gli impianti gestiti dalle società del gruppo Iren. Tutti gli impianti di acque reflue urbane in territorio ligure, gestiti dalle Società del gruppo Iren, avviavano a tali impianti lombardi autorizzati la totalità della produzione di fanghi biologici ai fini del recupero.

La richiesta di conferire i fanghi prodotti dagli impianti delle acque reflue urbane in territorio ligure allo stoccaggio sito nell'impianto di Mancasale scaturisce dal fatto che in territorio ligure non ci sono in disponibilità stoccaggi autorizzati, se non per piccole quantità funzionali solo alla logistica giornaliera del trasporto, e ampiamente insufficienti per le necessità della scrivente. Non ci sono altresì disponibilità di spazi all'interno degli impianti di depurazione da poter utilizzare in emergenza per fare dei depositi provvisori dei fanghi prodotti quotidianamente. Anche tra gli impianti del gruppo Iren, non esistono altri stoccaggi autorizzati per ricevere fanghi con CER 190805.

A fronte di questa emergenza sulla gestione dei propri impianti di depurazione, la Ditta chiede di autorizzare il conferimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, gestiti dalle società del gruppo Iren, in via provvisoria, presso lo stoccaggio fanghi ubicato a Reggio Emilia, Località Mancasale in Via Raffaello Sanzio n. 40, limitatamente ai Lotti di stoccaggio:

- a) operazione R13 nel "Lotto L1" già autorizzata per un quantitativo di rifiuti pari a 3.275 ton/ist e 3.275 ton/anno con destinazione al recupero diverso dall'utilizzo in agricoltura.
- b) operazione D15 nel "Lotto L1/A" già autorizzata per un quantitativo di rifiuti pari a 3.000 ton/ist e 3.000 ton/anno con destinazione a smaltimento;

I fanghi per cui la Ditta chiede, come prima detto, lo stoccaggio temporaneo presso il "Centro stoccaggio fanghi" di Mancasale, sono "fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane identificati al CER 190805 (rif. Elenco Europeo Rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come aggiornato dalla Decisione 2014/955/UE e dal regolamento 1375/2014/UE in vigore dal 01/06/2015). Nello specifico si tratta dei fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue urbane.

I fanghi provengono dai seguenti impianti di depurazione delle acque reflue urbane:

Società	Impianto	Potenzialità AE
<b>Iren Acqua</b>	Recco	35.000,00
	Quinto	58.000,00
	Sturla	60.000,00
	Volpara/Punta Vagno	250.000,00
	Voltri	60.000,00
	Pegli	40.000,00
	Darsena	220.000,00
	Ronco Scrivia	12.000,00
	Valpolcevera	165.000,00

<b>Am.Ter</b>	Rossiglione	15.000,00
<b>Iren Acqua Tigullio</b>	Santa M.L	36.000,00
	Moneglia	7.000,00
	Sestri Levante	30.000,00
	Chiavari	33.000,00
	Lavagna	40.000,00
<b>IRETI</b>	Bolano	9.500,00
<b>Acam Acque</b>	Stagnoni (Spezia)	106.000,00
	Silea (Sarzana)	21.000,00
	Camisano (Lerici)	60.000,00
	Paduletti (Cast. Magra)	8.000,00
	Follo	12.000,00
	Portonetti (Luni)	18.000,00
	Levanto/Bonassola	25.000,00
	Ghiretolo (S.Stef. Magra)	8.000,00

La Ditta precisa che il conferimento dei fanghi presso lo stoccaggio avverrà per quei casi in cui il flusso di avvio a recupero presso gli impianti lombardi sia stato interrotto o verrà interrotto, e solo per il tempo necessario all'apertura di altri canali/flussi di avvio a smaltimento/recupero.

La Ditta precisa inoltre che il quantitativo destinato allo stoccaggio a Mancasale è stimabile in circa 250 tonnellate di fango tal quale alla settimana.

Il traffico veicolare indotto da questi conferimenti è pari a 2 mezzi/giorno, che diventano 4 considerando anche le uscite, a fronte dell'attuale flusso/ transiti medi giornalieri già effettuato da e per il sito che è tra gli 80 e i 100 transiti/giorno.

Di conseguenza non si determinano impatti aggiuntivi o un aumento di significatività su quelli già oggetto di presidio per tutte le matrici ambientali. A tal proposito non vi è la necessità dell'assoggettamento a screening e alla valutazione di impatto ambientale.

**Considerata** l'esigenza espressa dalla Ditta, anche in riferimento alle difficoltà che il mancato conferimento di fanghi comporterebbe sulla piena funzionalità degli impianti di acque reflue urbane che rientrano nel pubblico servizio di depurazione delle acque reflue;

**Preso atto che** trattasi di una situazione transitoria e sostanzialmente riconducibile all'indisponibilità di soggetti privati, operatori specializzati, attraverso cui era organizzata la filiera del recupero dei fanghi di acque reflue urbane ai fini dell'utilizzo in agricoltura ai sensi del D. Lgs. 99/1992, per la

quale, come espresso dalla ditta IRETI, occorre riorganizzare appositi assetti per nuovi canali di avvio al recupero/smaltimento dei fanghi di cui trattasi;

**Tenuto conto** che i fanghi di depurazione delle acque reflue urbane sono classificati, ai sensi della normativa vigente, come rifiuti speciali non pericolosi, e che il Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) non ne prevede limitazioni e inoltre non definisce i flussi dei rifiuti speciali in quanto soggetti al principio comunitario della libera circolazione;

**Atteso che** la scrivente ARPAE, anche tenuto conto del rapporto istruttorio dal Servizio Territoriale di ARPAE, acquisito con protocollo interno n. 9960 del 01/08/2018, ritiene per quanto sopra esposto di accogliere la richiesta presentata dalla Ditta al conferimento dei citati fanghi nel centro di stoccaggio di Mancasale;

**Dato atto che** il presente atto costituisce modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) prot. n. 29340 del 28/05/2012 e successive modifiche e integrazioni;

**Considerato altresì che:**

- quanto richiesto con la comunicazione di cui trattasi della Ditta si configura ai sensi dell'art. 29 nonies, della parte II del D. Lgs. n. 152/2006, come modifica ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l) del medesimo Decreto e pertanto l'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, può aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata;
- Il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del D.M. 24/4/08, della D.G.R. n. 1913/08 e della D.G.R. 155/09;

Su proposta del Responsabile dell'Unità Rifiuti e acque;

**DETERMINA**

- a) di autorizzare la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 29340 del 28/05/2012, e successive modifiche e integrazioni, della **Ditta IRETI SPA** per l'impianto sita nel Comune di Reggio Emilia, in Via Raffaello n. 40, per quanto di seguito riportato:
  - a.1) di prendere atto dell'aggiornamento dell'elenco dei terreni, e relative aziende agricole, come da allegato 1 alla comunicazione di cui trattasi, ove la Ditta stralcia alcuni terreni dal precedente elenco di cui alla comunicazione acquisita al protocollo n. 8701 del 06/07/2018 ai fini dell'utilizzo dei fanghi in agricoltura ai sensi del D. Lgs. 99/1992.  
Sono fatti salvi ulteriori aggiornamenti del sopra citato elenco terreni.

- a.2) di autorizzare l'operazione di messa in riserva R13 con destinazione di recupero diversa dall'utilizzo in agricoltura ai sensi del D. Lgs. 99/1992 e l'operazione D15 con destino ad impianti di smaltimento autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, **fino al 30 Giugno 2019**, relativamente ai fanghi (CER 190805 *Fanghi di trattamento delle acque reflue urbane*), prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane in premessa indicati;
- a.3) di stabilire che la gestione dei fanghi identificati al CER 190805 *Fanghi di trattamento delle acque reflue urbane*, prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane in premessa indicati, deve essere svolta nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. I fanghi potranno essere stoccati esclusivamente nel Lotto di stoccaggio "L1" per l'operazione di messa in riserva R13 e nel Lotto di stoccaggio "L1/A" per l'operazione D15, tenendoli distinti in base alla destinazione, rispettivamente, a recupero oppure a smaltimento.
  2. I fanghi stoccati nel lotto L/1A, previo il rispetto dei requisiti delle disposizioni di legge, dovranno essere conferiti a impianti di smaltimento autorizzati ubicati fuori dal territorio della regione Emilia-Romagna e i fanghi messi in riserva nel Lotto 1 dovranno essere destinati a impianti di recupero situati fuori dal territorio della regione Emilia-Romagna.
  3. Non potranno essere superati i quantitativi istantanei e annui già autorizzati con operazione di messa in riserva R13 e rispettivamente pari, a 3.275 ton/ist e 3.275 ton/anno nel Lotto L1" e di stoccaggio con operazione D15 pari a 3.000 ton/ist e 3.000 ton/anno per il "Lotto 1/A".
  4. I quantitativi di fanghi conferiti nei Lotti L1 ed L1/A non possono complessivamente superare le 250 tonnellate di fango tal quale alla settimana.
  5. L'Azienda deve dotarsi di un sistema di registrazione dei fanghi di depurazione, conferiti nei Lotti L1 e L1/A provenienti dai siti della Liguria. Detti quantitativi devono essere inseriti in relazione annuale.
  6. Entro 30 giorni dal termine del periodo autorizzato per lo stoccaggio/messa in riserva dei fanghi di cui trattasi, la Ditta deve trasmettere relazione riassuntiva indicante l'attività svolta e i quantitativi di rifiuti di cui al codice 190805 *Fanghi di trattamento delle acque reflue urbane*, movimentati in ingresso e in uscita dal "Centro di stoccaggio fanghi" specificandone i quantitativi per le rispettive destinazioni a recupero e smaltimento.
  7. Deve essere effettuata la deodorizzazione del centro, indicata al punto C3 Emissioni Odorigene – della sezione C della AIA vigente e ss.mm.ii..

Il presente atto va conservato unitamente all'autorizzazione n. 29340 del 28/05/2012 e successive modifiche e integrazioni, quale parte integrante, di cui è fatto salvo il disposto e le prescrizioni/condizioni per quanto non in contrasto con il presente atto.

La vigente autorizzazione n. **29340 del 28/05/2012**, come da atto n. DET-AMB-2017- 2550 del 22/05/2017, scade il 27/05/2022.

La Ditta è tenuta ad aggiornare le garanzie finanziarie, con stipula di nuovo atto oppure con appendice che riporti gli estremi del presente atto, ai fini dell'accettazione delle medesime da parte della scrivente Agenzia.

Gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla data di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della ARPAE-SAC Reggio Emilia.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
Firmato digitalmente

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**